



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. C2072 del 03/09/2010

Proposta n. 13936 del 30/08/2010

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - "Disciplina della riproduzione animale".D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91".D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - "Indicazioni operative di competenza regionale".Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.Operatori pratici: LUCCHETTI LAURA - codice RM0175L

**Proponente:**

Estensore	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	CORIOLOANO ROBERTO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 - “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 - “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 - “Indicazioni operative di competenza regionale”.

*Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.*

Operatore pratico: **LUCCHETTI LAURA** - codice **RM0175L**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale”, che, all’art. 21 “Pratica della inseminazione artificiale”, dispone che i veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l’attività di inseminazione artificiale degli animali devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dalla competente regione, che attribuirà a ciascuno iscritto uno specifico codice univoco identificativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le *disposizioni operative* regionali per l’attuazione della legge 30/91 e del D.M. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994, che al punto 18 “Identificazione e codifica dei fecondatori” stabilisce le modalità per l’attribuzione di un codice univoco in ambito nazionale per i veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale;

VISTA la domanda in data 16 luglio 2010, acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali al numero 149212 del 30 agosto 2010, con la quale Lucchetti Laura chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori di fecondazione artificiale degli animali, tenuto dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 21 del sopra richiamato D.M. n. 403/2000, nonché delle *disposizioni operative* adottate con la succitata D.G.R. n. 128/2002, in particolare il punto 10;

RILEVATO che la verifica documentale della predetta domanda, per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 21 del D.M. 403/2000 e dalle sopra citate *disposizioni operative* di cui alla D.G.R. n. 128/2002, effettuata congiuntamente, in data 25 agosto 2010, dall’Area 07 “Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” della Direzione Regionale Agricoltura e dall’Area “Sanità Veterinaria” della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale, ha dato esito positivo;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

**1 - di iscrivere, nell'elenco degli operatori di fecondazione artificiale degli animali** tenuto dalla Regione Lazio, l'operatore pratico **LUCCHETTI LAURA**, nata a Roma il 19 luglio 1978 ed ivi residente in Viale Avignone, 132 – codice fiscale LCCLRA78L59H501B;

**2 - di attribuire al suddetto operatore pratico Lucchetti Laura il codice univoco identificativo a livello nazionale: RM0175L**

**3 - di prendere atto che il predetto operatore pratico:**

- a) è abilitato ad operare l'inseminazione artificiale degli animali relativamente alla specie **Equina**;
- b) ha sottoscritto apposita convenzione, per la fornitura del materiale seminale, con il Centro di Produzione dello Sperma "Estate S.r.l.", con sede legale in via Lazzaretto, 26 – 26860 Sant'Angelo L. e sede operativa in 27010 Inverno e Monteleone (PV) – strada Provinciale 195, km 0+230 – codice regionale PV0104C;
- c) intende esercitare la pratica dell'inseminazione artificiale degli animali nei seguenti ambiti:
  - allevamenti della Regione Lazio;

**4 - di stabilire che si procederà alla sospensione o revoca della suddetta iscrizione qualora, previo parere dell'apposita Commissione, il sopra citato operatore pratico Lucchetti Laura si renda inadempiente agli obblighi sotto indicati, riportati all'articolo 21 del D.M. n. 403/2000 e richiamati al punto 10.3 delle *disposizioni operative* adottate con la D.G.R. n. 128/2002 citata nelle premesse:**

- di rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti od i Centri di produzione dello sperma autorizzati;
- di mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- di utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- di certificare l'intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Regione. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;
- di conservare i suddetti moduli per almeno tre anni;
- di utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione;
- di trasmettere i certificati di intervento fecondativo, entro 60 giorni dall'intervento stesso, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- di dare comunicazione, in caso di distruzione di dosi di materiale seminale, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che dovrà attestare l'avvenuta distruzione;
- di comunicare l'avvenuta distruzione, di cui al trattino precedente, al Recapito od al Centro di produzione dello sperma che ha fornito il materiale seminale;
- di comunicare immediatamente alla Regione Lazio – "Direzione Regionale Agricoltura" – Area "Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari" - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 ROMA, qualsiasi sopravvenuta variazione dei dati riportati nel presente provvedimento.

**5 - di disporre la notifica della presente determinazione all'operatore pratico Lucchetti Laura.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini



## REGIONE LAZIO

Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari.  
Area Sanità Veterinaria

### VERBALE DEL 25 AGOSTO 2010

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 – “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 – “Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30”. D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, con la quale è stato approvato il *documento* “Indicazioni operative di competenza regionale”. Esame delle domande tendenti ad ottenere **l’iscrizione nell’ “elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali”**.

I sottoscritti **Coriolano Roberto**, funzionario dell’Area “Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari” della Direzione Regionale Agricoltura e **Cecchini Roberta**, funzionario dell’Area “Sanità Veterinaria”,  
**VISTA** la normativa richiamata in oggetto, in particolare:

- il D.M. n. 403/2000, articolo 21 “Pratica della inseminazione artificiale”;
- il punto 10.2 “Iscrizione nell’elenco regionale” del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in base al quale l’iscrizione in commento avviene “sulla base della verifica documentale dei requisiti previsti, svolta congiuntamente dall’Area B Produzioni del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale e dall’Area F Prevenzione Collettiva e Servizi Veterinari del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale”;

il giorno 25 agosto 2010 alle ore 12,20 presso la sede dell’Area “Sanità Veterinaria”, in Roma, viale del Caravaggio n. 99, hanno effettuato la prevista verifica documentale della istanza di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali, presentata da:

1. **Lucchetti Laura**, nata a Roma il 19 luglio 1978 ed ivi residente in viale Avignone, 132 – CAP 00144 - iscritta nel Registro degli operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali, tenuto dall’U.O.F.A.A., al numero RM0175.

L’esito della predetta verifica documentale è stato favorevole e, pertanto **si propone** di iscrivere, la persona sopra indicata, nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale degli animali.

firmato  
Roberto Coriolano  
Roberta Cecchini